

ANIMA HOLDING S.P.A.
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**(APPROVATO DAL C.D.A. DEL 13 MARZO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI -
ULTIMA APPROVAZIONE 18 DICEMBRE 2020)**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

- 1.1** Il presente regolamento stabilisce le regole organizzative e di funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, istituito ai sensi e per gli effetti della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Anima S.p.A. in data 13 marzo 2014 e successive modifiche e integrazioni (la "Procedura") e composto da almeno tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (il "Comitato" o "CPC"). Il Presidente indipendente del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato quale membro del CPC.
- 1.2** I termini indicati nel presente regolamento con lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato attribuito a tali termini nelle definizioni contenute nella Procedura.

ARTICOLO 2 - PRESIDENTE E SEGRETARIO

- 2.1** Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 2.2.** In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dall'amministratore più anziano di età.
- 2.2** Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Salvo diversa determinazione del Comitato con riferimento alla specifica operazione, spetta al Presidente di:

- tenere i contatti con il Presidio OPC e le altre funzioni della Società coinvolte nella Procedura;
- ricevere il flusso informativo di cui alla Procedura e avvalersi della facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati dell'Operazione con Parti Correlate.

ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO

- 4.1** Il Comitato si riunisce ogniqualevolta sia opportuno per l'espletamento dei compiti stabiliti dalla Procedura e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente.
- 4.2** La convocazione del Comitato è effettuata a cura del Presidente e col supporto del Servizio Affari Societari di norma per mezzo di posta elettronica, con preavviso di tre giorni di calendario (salvi i casi di urgenza, in cui il Comitato può essere convocato senza formalità e specifici termini di preavviso).
- 4.3** Per le modalità di convocazione e di gestione dei flussi informativi e documentali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il funzionamento delle riunioni Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

- 5.1** Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente.
- 5.2** Le riunioni del Comitato possono tenersi in qualsiasi luogo, anche fuori dalla sede legale della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.
- 5.3** Su invito del Presidente o in ragione degli argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare alle riunioni del Comitato l'Amministratore Delegato, il Presidente del C.d.A., il Presidente del Collegio Sindacale e, se nominato, il consulente legale del CPC.

5.4 Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato gli altri Amministratori Indipendenti e Sindaci effettivi e altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

ARTICOLO 6 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

6.1 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6.2 Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.

6.3 Ove il Comitato sia composto da tre membri e alla riunione siano presenti due membri, il CPC delibera all'unanimità.

ARTICOLO 7 - VERBALIZZAZIONE

7.1. Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario (o del Servizio Affari societari) in ordine cronologico, unitamente alla documentazione di supporto della riunione.

7.2 Per le modalità di verbalizzazione e conservazione della documentazione si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni che regolano il funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA

I membri del Comitato si attengono al più rigoroso riserbo e segreto in ordine a tutti i dati, le informazioni e le notizie fornite e discusse in relazione all'attività del Comitato stesso e si impegnano a non divulgarli in alcun modo né a rilasciare comunicati e/o dichiarazioni riguardanti il proprio operato.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Le modifiche e integrazioni del Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere favorevole del Comitato.

9.2 Possono essere direttamente recepite dal CPC su proposta del Presidente, le modifiche di carattere meramente formale (es. adeguamenti a disposizioni normative o a modifiche della struttura organizzativa della Società o del Gruppo).

9.3 Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, regolamentari, di Statuto, della Procedura e della ulteriore normativa interna di riferimento.